

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Svolta Donna”

Statuto - Stralcio

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

a – E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “Svolta Donna”, nella forma di associazione non riconosciuta.

b – L'organizzazione “Associazione Svolta Donna” è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle leggi ...omissis...e norme generali del nostro ordinamento giuridico in materia. L'organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa.

c - L'Associazione ha sede legale in Torre Pellice... Omissis...

d – La durata dell'Associazione è illimitata e non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria....omissis...

Art.2 – Scopi e finalità.

a – L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di promuovere la cultura di contrasto alla violenza di genere, anche attraverso l'ascolto, l'accoglienza ed il sostegno ed a mezzo prestazioni di assistenza diretta e continuativa di natura psicologica e legale, alle donne vittime di qualsiasi forma di violenza; tra gli scopi dell'Associazione rientrano, inoltre, iniziative di informazione e comunicazione per sensibilizzare la popolazione, affinché si possa prevenire la violenza di genere comunque agita.

b – In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1.** Attivare forme di ascolto ed accoglienza delle donne vittime di violenza, anche

attraverso l'operato del Centro di ascolto, tramite l'impegno di socie volontarie che risponderanno alle richieste delle donne che vi si rivolgeranno, attivando le risorse presenti sul territorio per offrire una risposta adeguata, tempestiva ed integrata. L'Associazione Svolta Donna si pone come attivatore e sostenitore della Rete dei servizi territoriali, di cui è parte, offrendosi come punto di congiunzione tra la donna vittima di violenza e la Rete dei servizi, in base alle esigenze espresse o individuate durante il colloquio, ovvero come erogatore delle prestazioni di tutela, accoglienza, sostegno e assistenza diretta e continuativa, anche di natura psicologica e legale in ogni competente sede, che si riterranno idonee al sostegno della vittima nel caso concreto.

2. Approfondire lo studio delle tematiche inerenti la violenza di genere in campo sociologico, psicologico, giuridico e statistico, al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno e lo sviluppo di una maggior competenza specifica nella materia;
3. promuovere incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni ed iniziative d'informazione e sensibilizzazione, rivolte alla popolazione, alle istituzioni, alle professioni ed alla scuola sul tema della violenza di genere, anche attraverso la programmazione di iniziative pubbliche e la presenza dell'associazione durante manifestazioni, giornate dedicate ad eventi pubblici in genere, al fine di diffondere la cultura della non violenza;
4. organizzare corsi di formazione rivolti ai soci volontari ed agli operatori del settore, seminari e gruppi di studio, promuovendo altresì la diffusione di opuscoli informativi, la pubblicazione di atti di convegni, la redazione di articoli per giornali, riviste ed altri periodici, l'attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, anche in sinergia con le istituzioni e le altre associazioni, in modo che si sviluppi e diffonda la cultura della non violenza;
5. promuovere, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione tra gli studenti ed i giovani di ogni età della conoscenza, valorizzazione e rispetto delle differenze e peculiarità di ognuno, indipendentemente dal genere, al fine di far comprendere l'importanza del rispetto della persona e della tutela dei diritti dell'individuo,
6. promuovere il dialogo e la collaborazione con gli enti, le istituzioni e le agenzie che operano nei settori in cui si manifesta il fenomeno della violenza di

genere, ivi compresi gli Enti Locali, le ASL, la Magistratura, le Professioni, le Forze dell'Ordine, nonché tutti gli altri operatori e servizi coinvolti a vario titolo nell'azione di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza di genere, intervenendo in modo che le vittime trovino adeguata difesa,

7. promuovere la progettazione e divulgazione di modalità d'intervento e modelli di attivazione di reti di servizi dedicati alle vittime della violenza di genere, anche attraverso lo sviluppo delle sinergie tra i soggetti, anche istituzionali, a vario titolo coinvolti nella tutela delle vittime di tali forme di violenza, nonché proposte e progetti di legge aventi ad oggetto la tutela delle vittime della violenza di genere e fattispecie correlate,
8. partecipare attivamente, nelle precipue forme previste dalle specifiche iniziative e dalla legge, ai progetti che prevedano forme di collaborazione, raccordo, apporto e coordinamento con le associazioni che si occupano di violenza di genere, elaborando e promuovendo idonee iniziative di partecipazione in merito, anche in collaborazione con i soggetti di cui al punto 6.;
9. garantire la tutela della persona vittima della violenza di genere, anche in sede processuale, qualora i suoi diritti vengano lesi, nonché il rispetto del buon nome e delle finalità dell'associazione, come espresse negli scopi statutari mediante la partecipazione e, se del caso, la richiesta di ristoro dei danni e delle offese lamentate, attraverso tutti i mezzi consentiti dalla legge, nel processo civile e penale, anche attraverso la costituzione di parte civile, intervenendo in tal modo ed in proprio nei processi penali per fatti di violenza fisica, sessuale e morale nei confronti delle donne o comunque connotati da condotte di violenza agite anche in relazione al genere della vittima, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato;
10. promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

c – Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti,

d – L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo venir rimborsate dall'associazione, previa documentazione, nel rispetto dei limiti e delle modalità autorizzative dalla stessa preventivamente stabilite, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate,

e – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

f – L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della medesima o per specializzare l'attività da essa svolta, nonché al fine di meglio garantire alcuni precisi e specialistici interventi e servizi come già individuati negli scopi statutari.

Art. 3 – Natura

L'Associazione "Svolta donna" è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e non persegue fini di lucro.

Non sono previste distinzioni di sesso, tranne che per le attività di ascolto telefonico del Centro Svolta Donna...omissis...o altre attività che richiedano competenze di genere.

Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a - ...omissis...

b – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;

2. Contributi di privati e di altre associazioni;
3. Contributi dello Stato, di altri enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
4. Contributi di organismi internazionali,
5. Donazioni e lasciti testamentari;
6. Rimborsi derivanti da convenzioni;

Omissis...

L'Associazione potrà comunque reperire, sia in Italia che all'estero, presso privati o enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei propri fini, senza che le ottenute risorse finanziarie possano essere in alcun modo considerate realizzazione di fini perseguiti.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'associazione.

Omissis...

Art. 5 – Membri dell'Associazione.

Omissis...

Tutti i soci godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Art. 6 – Criteri ammissione ed esclusione degli aderenti.

a - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda ...omissis...Non potranno essere ammessi

all'associazione coloro che, a giudizio del Direttivo, abbiano commesso atti che contrastino con gli scopi e/o il buon nome dell'associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza...omissis...

b – Omissis...

c – La qualità di socio si perde:

1. Per recesso, che va comunicato per iscritto all'associazione.
2. Per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con le finalità e/o il buon nome dell'associazione, a giudizio del Direttivo.
3. Per esclusione conseguente al mancato pagamento della quota annuale per più di un esercizio.
4. Per causa di morte.

d – L'esclusione dei soci, che deve essere sempre motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso tale pronuncia è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria dei soci...omissis...

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica

e – Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

f – omissis...

g – omissis...

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.

a – I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,

2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione,
3. a versare la quota associativa di cui all'art.5, ad esclusione dei soci onorari

b – I Soci hanno diritto.

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni ed avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione,
2. di proporre al Consiglio Direttivo attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione ,
3. a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto;
4. ad accedere alle cariche associative;
5. ...omissis..

La qualifica di socio non dà diritto all'uso del logo, della carta intestata dell'Associazione e di qualsiasi altro simbolo identificativo della stessa, senza specifica autorizzazione del Direttivo.

c - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso-

d – L'Associazione assicura gli aderenti che svolgono attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.

4. I Vice Presidenti.

5. Il Segretario.

Art.9 – L'Assemblea

a – L'assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci, regola l'attività della stessa e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto d'intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso o abbiano avuto provvedimenti disciplinari. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

b – L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1.elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero;

2. approva la relazione di attività, il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;

3.approva l'eventuale regolamento Interno o Protocollo Etico e le relative variazioni;

4.delibera l'entità della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;

5.delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;

6.delibera, su indicazione del consiglio Direttivo, l'ingresso nell'associazione dei soci onorari;

7.delibera sui ricorsi presentati avverso le delibere di rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati e di loro esclusione o decadenza;

8.discute ed approva i programmi di attività;

9.ratifica la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal C.D., attingendo alla graduatoria dei non eletti;

10.delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal C.D.

11.delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli scopi e le finalità come definiti dall'Associazione medesima.

c – L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'associazione, ed, in caso di suo impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite internet ed e-mail, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed metà ogniqualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del C.D. od 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta.

d – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

e – L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da uno dei Vice-Presidenti, con precedenza di quello più anziano, ed in loro assenza, da altro membro del C.D. eletto dai presenti.

f – Le convocazioni devono essere inoltrate almeno 10 giorni prima della data della riunione e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega, tutti i soci e l'intero consiglio Direttivo.

g – L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

h- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

l - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

l – Le delibere ed i verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretari, o, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa, sono

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati, che hanno diritto di consultarli e riceverne copia, previa richiesta scritta.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.

a – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, due Vice presidenti ed il Segretario.

b - c – d – e – f -: omissis...

Art. 11 – Il Presidente.

a – Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. ...omissis...

b – c -: omissis...

art.12 – I Vice Presidenti.

...omissis...

Art.13 – Il Segretario.

...omissis...

Art.14 – Gratuità delle cariche associative.

...omissis...

Art.15 – Intrasmisibilità della quota sociale.

...omissis...

Art.16 – Divieto di distribuzione degli utili.

...omissis...

Art.17 – Norma Finale.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro Regionale del Volontariato e operanti in identico o analogo settore.

Art. 18 – Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alla L.n.266/1991, al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.